



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 28 settembre 2021*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI DEL 5 E 6 OTTOBRE 2021

1. Dubbi di costituzionalità sull'obbligo dei concessionari di esternalizzare a terzi l'80% dei lavori
2. Reati punibili con l'ergastolo: è legittimo escludere dal rito abbreviato l'imputato infermo di mente, la cui incapacità di intendere e di volere sia stata già accertata con una perizia?

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 5 ottobre e nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 28 settembre 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 27 settembre 2021

## UDIENZA PUBBLICA 5 OTTOBRE 2021

### **CONCESSIONI DI LAVORI, SERVIZI, E FORNITURE AFFIDATE SENZA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA – OBBLIGO, PER I CONCESSIONARI, DI ESTERNALIZZARE A TERZI**

*Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici - Affidamenti dei concessionari - Obbligo per i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, di affidare una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale e per la salvaguardia delle professionalità - Previsione che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.*

**(R.O. 166/2020)**

Il Consiglio di Stato solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. *iii*), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) recante il criterio di delega attuato dall'art. 177, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), disposizione ugualmente censurata dal rimettente, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 41 e 97, secondo comma, della Costituzione.

L'art. 177 del codice dei contratti pubblici, oggetto di una pluralità di interventi di modifica e di integrazione, disciplina l'affidamento dei concessionari prevedendo, in particolare, l'obbligo per i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture - già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti - non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, di affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte dell'affidamento può essere realizzata da società in *house* per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Secondo il rimettente l'obbligo imposto ai concessionari di dismettere l'intera concessione (a terzi, mediante una procedura di evidenza pubblica, per una quota pari all'80% dei contratti; a soggetti riconducibili al concessionario, per il restante 20%, ovvero tramite operatori individuati tramite procedura di evidenza pubblica) si porrebbe in tensione con la garanzia costituzionale della libertà di impresa. Pur riconoscendo che la giustificazione dell'obbligo di messa a gara sia collegato all'esigenza di ripristinare la concorrenza "per il mercato", mancata al momento dell'affidamento della concessione, l'applicazione dell'obbligo riferita all'intera concessione si tradurrebbe, secondo la prospettazione del rimettente, per un verso, in un impedimento assoluto e definitivo di proseguire



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

l'attività economica privata, intrapresa ed esercitata sulla base di un titolo amministrativo legittimo, e, per altro verso, trasformerebbe il concessionario in una mera articolazione operativa degli enti concedenti con funzione di stazione appaltante. La mancata considerazione, da parte del legislatore, delle esigenze di tutela della libertà di impresa induce il rimettente a censurare le disposizioni per violazione del principio di ragionevolezza, anche sotto il profilo del coinvolgimento indistinto di tutti i concessionari titolari di un affidamento senza gara, indipendentemente dalla dimensione della struttura imprenditoriale, dall'oggetto e dall'importanza del settore strategico cui si riferisce la concessione, oltre che dal valore economico e dal fatto che il contratto fosse in vigore ovvero che la concessione fosse scaduta e che si versasse in una condizione di proroga. Il Consiglio di Stato prospetta, infine, una lesione dei principi del buon andamento e dell'imparzialità poiché sia la norma delegante che quella delegata non risultano contenere alcuna valutazione degli effetti dell'obbligo di dismissione sull'efficiente svolgimento di servizi pubblici essenziali, relativi alle concessioni affidate, e sulle possibili ricadute sull'utenza.

### **Norme censurate**

#### **L. 28 gennaio 2016, n. 11**

**Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.**

-----

#### **Art. 1.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, di seguito denominato «decreto di recepimento delle direttive», nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato «decreto di riordino», ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

(omissis)

*iii*) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società *in house* per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonché modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'ANAC, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità e prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a ventiquattro mesi ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

(omissis)

-----

#### **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

**Codice dei contratti pubblici**

-----



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

### **Art. 177 - Affidamenti dei concessionari.**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società *in house* di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento.

(*omissis*)

---

## CAMERA DI CONSIGLIO 6 OTTOBRE 2021

### **PRECLUSIONE AL RITO ABBREVIATO PER I DELITTI PUNITI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO NEL CASO DI IMPUTATO INFERMO DI MENTE**

*Processo penale - Giudizio abbreviato - Imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto con perizia accertata in sede di incidente probatorio - Mancata previsione della possibilità di chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo.*

**(R.O. 41/2021)**

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Rimini solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che un soggetto infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, imputato per un delitto astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo, possa chiedere di ricorrere al giudizio abbreviato. Il comma 1-*bis* dell'art. 438 del codice di procedura penale, inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33, prevede che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Ad avviso del giudice rimettente, la nuova disciplina, nel caso di specie, contrasterebbe con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto comporterebbe una ingiustificata dilatazione dei tempi processuali e un inutile dispendio di risorse organizzative. Il rimettente sostiene che, essendo già stata accertata incontrovertibilmente l'incapacità dell'imputato, l'esito del processo non potrebbe che essere l'applicazione non di una pena ma di una misura di sicurezza definitiva. La celebrazione del processo dibattimentale, afferma in conclusione il giudice penale, nel caso di specie, non potrebbe aggiungere nulla al materiale probatorio già esistente né potrebbe rafforzare i diritti della difesa dell'imputato.

### **Norma censurata**

#### **Codice di procedura penale**

### **Art. 438. Presupposti del giudizio abbreviato.**

(*omissis*)

**1-*bis*.** Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

(*omissis*)